


*Master in gestione e innovazione  
nelle Amministrazioni pubbliche*

*Verona, 12 maggio 2006*



# Organigramma



## *Quadro normativo di riferimento*

- legge “Amato” (legge n.218/90 e d.lgs. N.356/90)
- legge “Ciampi (legge n.4761/98 e d.lgs.n. 153/99)
- legge “Tremonti” (art. 11 legge n.448/01)
- corte costituzionale (sentenza del 24 settembre 2003 , n.300)
- corte costituzionale (sentenza del 24 settembre 2003 , n.301)

La gestione del patrimonio si pone in posizione strumentale rispetto alla funzione erogativa, essendo volta alla produzione delle disponibilità da destinare al territorio

Lo schema adottato è quello delle *granting foundation*

Le erogazioni con finalità istituzionale non possono avvenire attraverso la distribuzione di quote di patrimonio ma solo in funzione dei proventi generati dalla gestione

La qualifica di organizzazione *no profit* non deve indurre nell'errore di trascurare l'importanza del loro equilibrio economico finanziario

Il patrimonio della Fondazione è posto al servizio dei suoi scopi istituzionali non direttamente ma indirettamente cioè per il tramite del risultato netto conseguito



Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari

- La trasparenza della gestione
- La diversificazione degli investimenti
- La conservazione del patrimonio
- La tensione verso una redditività adeguata
- La prudenza nella scelta degli investimenti